

Statuto dell'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Salerno, 09.09.2013

Art. 1) Sede

L'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ha sede in Salerno alla Via Vincenzo Padula n°15. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, comitati e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Art. 2) Carattere e Durata

E' una libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". Il marchio nonsologlutine[®], ideato, realizzato e già registrato a suo nome dal socio fondatore Alfonso Del Forno, viene concesso dallo stesso a titolo gratuito, fino a diversa disposizione.

Art. 3) Scopi dell' Associazione

Nonsologlutine è una Associazione di formazione e promozione culturale. Gli scopi che persegue sono tali da necessitare la creazione di delegazioni locali per la realizzazione dei seguenti scopi sociali:

- a. Ricerca, promozione e valorizzazione degli alimenti naturalmente privi di glutine legati al territorio, nel rispetto della biodiversità, dell'ambiente e della salute dei consumatori, mettendo in luce la qualità dei prodotti;
- b. Stimolare il consumatore verso le tematiche degli alimenti naturalmente privi di glutine che rappresentano patrimonio delle tradizioni culinarie, evidenziando i prodotti delle diverse culture gastronomiche territoriali, per contrastare l'omologazione del gusto;
- c. Realizzare una rete di interscambio culturale per la creazione di attività ed iniziative, formata dai consumatori, dai protagonisti del mondo produttivo e quelli della trasformazione alimentare;
- d. Promozione, creazione e partecipazione a progetti di ricerca, formazione e informazione, finalizzati all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale e del gusto, basati sullo sviluppo di una corretta cultura alimentare;
- e. Tutela e valorizzazione dei prodotti del territorio e delle produzioni alimentari senza glutine attraverso forme di collaborazione con Università, Scuole, Centri di Ricerca, Associazioni, Enti e Aziende Private;
- f. Selezione, formazione ed informazione degli operatori del settore

produttivo, della trasformazione, della somministrazione di prodotti alimentari che dedicano parte della loro attività al settore del senza glutine;

g. Formazione ed informazione dei soci per il riconoscimento, la selezione e la valorizzazione dei prodotti senza glutine;

h. Organizzazione di eventi inerenti la valorizzazione dei prodotti alimentari senza glutine;

i. Perseguire comunque, nel campo delle attività svolte, finalità di solidarietà sociale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Requisiti dei Soci

L'Associazione Nazionale "NONSOLOGlutine" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione ha soci fondatori, ordinari ed onorari.

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo dell'Associazione;
- Soci ordinari: persone, associazioni o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell' Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Art. 5) Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 10 giorni, al Presidente.

Art. 6) Doveri dei Soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell' Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall' Associazione.

Art. 7) Diritti dei Soci

Tutti i soci o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell' Associazione. Il diritto di voto non può essere in nessun caso escluso.

Art. 8) Patrimonio Sociale

La dotazione iniziale del patrimonio viene determinata in Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazione e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura. L'utile o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9) Esercizio finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10) Organi dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 11) Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei

quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12) Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività e durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e si riunisce in media due volte l'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei componenti il Consiglio Direttivo su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il Presidente tra i suoi membri;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo;
- elaborare il bilancio preventivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- trasferire la sede legale;

- istituire sedi secondarie, filiali, comitati e rappresentanze.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 13) Il Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art3, comma 190 della legge 23.12.96, n.662.

Art. 15) Compensi.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente effettuate.

Art. 16) Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.